

**Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.**

**Art. 8**

*(Scheda di votazione elettronica)*

- 1.** Nel caso di consultazione effettuata mediante voto elettronico, la parte interna della scheda di votazione avente le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A alla presente legge, viene riprodotta su schermo visualizzatore sensibile al tocco che consente l'interazione dell'elettore con il sistema durante il processo di votazione.
- 2.** Il software di voto è configurato in modo da assicurare la corretta riproduzione della scheda sullo schermo della macchina di voto. Secondo accorgimenti tecnici che garantiscano la provenienza e la rispondenza rispetto all'originale, per ogni macchina di voto impiegata nell'elezione è prodotto un supporto di memoria contenente i dati di configurazione e il software di voto.
- 3.** Il supporto di memoria contenente il software di voto è collocato in una busta sigillata recante l'indicazione del comune e del numero di sezione. Nella stessa busta sono collocati, altresì, i dispositivi di abilitazione al voto. La busta deve essere consegnata al sindaco di ciascun comune entro le ore quindici del giorno che precede quello della votazione.
- 4.** Al sindaco del comune con maggior numero di abitanti viene consegnata, secondo le modalità di cui al comma 3, una busta sigillata contenente i codici per accedere al sistema di elaborazione, destinata al presidente della prima sezione per lo svolgimento delle attività dell'adunanza dei presidenti.